

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-404 del 29/01/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Autorizzazione all'esercizio dell'operazione di recupero - messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) in vasca ubicata in via S.Martino di Mugnano n. 174/3, località Portile, Comune di Modena - ditta Far-Pro-Modena s.p.a. - Pratica ARPAE n. 20921/2020 - Rinnovo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-414 del 28/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Autorizzazione all’esercizio dell’operazione di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) in vasca ubicata in via S.Martino di Mugnano n. 174/3, località Portile, Comune di Modena – ditta Far-Pro-Modena s.p.a. - Pratica ARPAE n. 20921/2020 – Rinnovo

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*,
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il decreto legislativo 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 30/12/2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 14/02/2005, n. 285 “Rettifica alla delibera della G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2005 n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Titolo I ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;
- l’articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato all'“Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia” (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Modena n.17 del 27/01/2011, con la quale è stata autorizzata, sino al 31/01/2021, la ditta Far-Pro-Modena S.p.A., con sede legale in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole, 72, all’esercizio dell’operazione di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell’allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione), nella vasca di stoccaggio ubicata presso l’Azienda Agricola Castello S.r.l. in località Portile, in Comune di Modena;

DATO ATTO che l’attività oggetto della suddetta autorizzazione consiste nella messa in riserva di fanghi liquidi prodotti nell’impianto di depurazione biologica dello stabilimento Far-Pro-Modena S.p.A., ubicato in Comune di Spilamberto, Via Ghiarole, 72, identificati con il codice europeo 020204, al fine del loro successivo utilizzo in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92; tali fanghi sono stoccati in vasca esistente completamente interrata e realizzata in struttura in muratura di c.a. con soletta di fondo e di copertura in

c.a., della capacità di 91 mc; il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti autorizzato è di 60 tonnellate;

CONSIDERATO altresì che i fanghi di depurazione stoccati sono destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92, da parte della stessa ditta Far-Pro-Modena S.p.a. autorizzata con provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017).

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta FAR-PRO-MODENA S.P.A., pervenuta ad ARPAE in data 03/08/2020, assunta agli atti con prot. n. 111735/2020, successivamente integrate con documentazione trasmessa dalla ditta assunta agli atti con prot. 170916 del 25/11/2020, tesa ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione di cui sopra;

PRESO ATTO che in ottemperanza alle prescrizioni della Determinazione n°17 del 27/01/2011, è stata presentata dalla ditta una "Certificazione di tenuta e impermeabilità della vasca interrata di calcestruzzo posta a Modena, località Portile, Strada San Martino di Mugnano, adibita allo stoccaggio dei fanghi di depurazione prodotti dalla Ditta "FAR-PRO-MODENA S.P.A.", firmata da tecnico abilitato;

DATO ATTO che, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06, con nota 167149/2020, la responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e l'interessato;

DATO ATTO che alla seduta della Conferenza, riunitasi in videoconferenza il 09/12/2020, erano presenti i rappresentanti di ARPAE SAC, del Comune di Modena e la Ditta e, in quella sede, la conferenza ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, con prescrizioni;

VISTO che la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in merito al titolo di disponibilità dell'area e alla trasmissione del PEI alla prefettura, assunti al prot. ARPAE nn. PG/2020/180998 del 14/12/2020 e PG/2020/179428 del 11/12/2020;

VISTO che i terreni nei quali è situato l'impianto in cui viene svolta l'attività di cui all'oggetto risultano nelle disponibilità della società richiedente per effetto dell'atto di fusione per incorporazione della Società Agricola Castello Srl nella società agricola FAR-PRO-MODENA S.P.A. e successivo atto integrativo, in atti al prot. n. PG/2020/180998;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: PG/2020/111735 del 03/08/2020 e PG/2020/170916 del 25/11/2020;

ACQUISITI agli atti:

- il parere del Comune di Modena, assunto agli atti al prot. n. 178113 del 09/12/2020, nel quale si dichiara che: *"(...) Per quanto di competenza l'impianto di recupero rifiuti in oggetto, esistente e realizzato all'interno di un polo edilizio agricolo, il quale è funzionale alla gestione del fondo agricolo ubicato in Località Portile (Modena), è compatibile urbanisticamente al vigente strumento urbanistico (Territorio Rurale – Ambito Villa - Ex Zona Territoriale Omogenea E), fermo restando le valutazioni e gli esiti della procedura autorizzativa in corso."*
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 06/08/2020, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0065243_20200804, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO infine, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATA infine la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, con la quale, in attuazione a quanto disposto dall’art. 133 comma 4 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, sono stati fissati i parametri per la determinazione dell’importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria;

DATO ATTO che relativamente ai fanghi di depurazione da destinare in agricoltura, l’ammontare della garanzia finanziaria è stato rivisto con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2005, n. 1801, punto 5;

CONSIDERATO che con il rinnovo non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all’art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006, calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, e la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2005, n. 1801, punto 5 secondo i seguenti importi:

€ 10.000,00 (diecimila/euro) (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (60 t), per 40,00 €/ton. L’importo minimo della garanzia deve comunque essere di 10.000,00 Euro)

per un importo complessivo pari a 10.000,00 €

DATO ATTO CHE

La responsabile del procedimento Ing.Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell’ARPAE di Modena, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell’ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell’“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it.

PER QUANTO PRECEDE

il Dirigente determina

- a. **di rinnovare** ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione rilasciata alla Ditta **Far-Pro-Modena S.p.A.**, con sede legale in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole, 72, per l’esercizio dell’operazione di recupero identificata nell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo medesimo, di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione), nella vasca di stoccaggio ubicata in località Portile, via S.Martino di Mugnano n. 174/3, in Comune di Modena, di seguito specificata:

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

b. **di subordinare** l'esercizio dell'attività al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente e annualmente, sono i seguenti:

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)	Quantità istantanea autorizzata (t)	Quantità istantanea autorizzata (mc)	Quantità annuale autorizzata (t)
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	60	60	180

2. i rifiuti oggetto della presente autorizzazione sono costituiti da fanghi di depurazione autorizzati con provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017) in possesso della ditta Far-Pro-Modena S.p.A.;
3. i fanghi di cui al suddetto punto n. 1 devono provenire ed essere prodotti esclusivamente dall'impianto di depurazione biologica dello stabilimento produttivo della ditta Far-Pro-Modena S.p.A., ubicato in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole, 72;
4. i fanghi in questione devono avere le caratteristiche previste dal D.lgs. 99/92 e dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004 n. 2773 e successive modifiche per lo spandimento in agricoltura;
5. il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad effettuare gli accertamenti analitici previsti nell'allegato 4 della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004 n. 2773 e successive modifiche ed integrazioni;
6. lo stoccaggio dei fanghi deve avvenire esclusivamente all'interno della vasca di capacità pari a 91 mc completamente interrata e chiusa realizzata in struttura in muratura di c.a. con soletta di fondo e di copertura in c.a., individuata negli elaborati cartografici aggiornati assunti agli atti prot. 170916 del 25/11/2020 (Foglio 268 mappale 177);
7. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato mantenendo un idoneo franco di sicurezza al fine di evitare fuoriuscita di fanghi dalla vasca stessa;
8. le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità della vasca di stoccaggio devono essere mantenute nel tempo; **al riguardo, entro il 30/04/2021 ed entro il 30/04/2026, la Ditta Far-Pro-Modena S.p.A. è tenuta a presentare all'ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e al Comune di Modena, specifica certificazione, firmata da professionista abilitato, che attesti, mediante l'esecuzione di apposite prove di tenuta, il mantenimento delle predette caratteristiche;**
9. limitatamente ai fanghi del comparto agro-alimentare, il periodo massimo di permanenza degli stessi nell'impianto è pari a 18 mesi;
10. il tempo di permanenza nell'impianto di stoccaggio è calcolato a partire dalla data di "inizio carico", del lotto funzionale utilizzato, riportata nel registro di carico e scarico;
11. l'attività di messa in riserva R13 è finalizzata esclusivamente allo stoccaggio di fanghi destinati a recupero in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92, ovvero ad altre forme di recupero effettivo,

operazioni R autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salva la possibilità di destinare una quota residuale a operazioni di smaltimento (operazioni D) nel caso di problematiche legate alle caratteristiche qualitative dei fanghi e/o a periodi di utilizzo/divieto. In tali casi il gestore dello stoccaggio deve dare comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale competente per territorio;

12. l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere debitamente autorizzato ai sensi del D.lgs. 99/92, nonché rispettare le disposizioni della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 13. entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, la ditta Far-Pro-Modena S.p.A. è tenuta a presentare all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale competente per territorio e al Comune di Modena, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta da parte di ARPAE SAC e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- c. **di stabilire** che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria in conformità con quanto disposto dalle Delibere della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1991/2003 e n.1801/2005 e con le modalità di seguito elencate:

1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € 10.000,00 (diecimila/euro); l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- a. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- b. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

2. la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

3. la garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;

- d. **di fare salve** le norme e i regolamenti comunali, nonchè le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- e. **di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/01/2031**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata conformemente al modello predisposto dal competente Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- f. **di disporre** l'adeguamento del provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017), secondo quanto disposto nel presente atto;
- g. **di ricordare** al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- i. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- j. **di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.